



Statuto Cooperativa MAG 4 Piemonte
approvato in data 18/02/2022

ART. 1 (Costituzione)

E' costituita una società cooperativa per la Mutua Autogestione denominata "MAG 4 PIEMONTE società cooperativa», siglabile "Cooperativa MAG 4 Piemonte"

ART. 2 (Sede, durata e norme applicabili)

La Cooperativa ha sede nel comune di Torino e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge. La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile (e successive modifiche) in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa, senza finalità speculative, intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e affermazione e' impegnata.

La Cooperativa si prefigge come scopo la "produzione" di servizi operativi e finanziari per una qualità alternativa dello sviluppo e del lavoro nella forma della cooperazione, dell'autogestione, e dell'associazionismo di base.

La Cooperativa si pone lo scopo di raccogliere risorse per dimostrare la praticabilità di alternative all'attuale modo di fare economia ed impresa e per sostenerne lo sviluppo.

In tal senso la Cooperativa sosterrà iniziative che tendano:

- a) ad uno sviluppo inteso, oltre che come sviluppo delle imprese (oggi unico criterio), come crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa, e come crescita umana dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- b) ad uno sviluppo che favorisca l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi, da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- c) ad uno sviluppo che riduca gli impatti ambientali per una tutela del territorio ed una "rinnovabilità" delle risorse;
- d) ad uno sviluppo che si basi sull'autogestione intesa come promozione di una diversa coscienza collettiva che faccia sperimentare un altro modo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo;
- e) alla non violenza intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale economica e politica.

La Cooperativa per sostenere tali iniziative promuove un circuito finanziario alternativo dove la fiducia e la conoscenza delle persone, la qualità dei prodotti e la fattibilità dei progetti, prendono il posto delle garanzie patrimoniali.

La Cooperativa intende altresì svolgere una adeguata promozione culturale, informativa e formativa inerente l'attività in oggetto.

Concretamente lo scopo mutualistico che la Cooperativa intende attuare con i propri soci si esplicita nelle attività, costituenti l'oggetto sociale, previste dal successivo articolo 4.

I Soci condividono inoltre l'importanza dell'interesse sociale connesso con l'esistenza stessa della cooperativa, che consiste essenzialmente nella promozione delle proprie iniziative e del vantaggio sociale che ne consegue, in termini di aspirazione a vivere in un "mondo diverso", e include la difesa dei principi delineati nel "Manifesto della finanza mutualistica e solidale".

ART. 4 (Oggetto)

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'articolo 3, la Cooperativa potrà:

- a) gestire, nei limiti del conseguimento del proprio scopo sociale e delle norme di legge in vigore, i fondi che le verranno affidati da Soci sotto forma di capitale sociale, ed effettuare un utilizzo trasparente ed eticamente orientato del denaro conferito dai Soci, facilitando loro la conoscenza e lo scambio in particolare con le realtà finanziate attraverso il Capitale sociale raccolto;
- b) ricevere prestiti dai Soci stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 19/07/2005 e successive modifiche e integrazioni (smi);

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o dalle loro controllate, purché in ogni caso socie della cooperativa;

c) emettere titoli obbligazionari, altri titoli di debito o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è fatto divieto di remunerare tali strumenti (offerta in sottoscrizione ai Soci) in misura superiore alla normativa vigente, ed in particolare da quanto disposto dalla lettera a), primo comma, art. 2514 CC e smi;

d) concedere di finanziamenti esclusivamente a Soci sotto qualsiasi forma, fatta salva l'esclusione espressa del rilascio di garanzie, fidejussioni e simili. I finanziamenti saranno rivolti esclusivamente al gruppo di appartenenza (costituito dalle cooperative, dalle società, dalle associazioni o da altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici, e/o dalle loro controllate, purché in ogni caso socie della cooperativa);

e) svolgere le altre attività finanziarie e di altra natura permesse dalle vigenti leggi rivolte esclusivamente al gruppo di appartenenza;

f) assumere partecipazioni in altre imprese le cui finalità siano conformi allo scopo sociale, per meglio permetterne il raggiungimento;

g) prestare servizi di consulenza rivolti in prevalenza alle realtà Socie;
h) sviluppare progetti formativi e divulgativi di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, attività quest'ultima da implementarsi in collaborazione e col supporto di reti, realtà, soggetti privati e pubblici del territorio;
i) promuovere l'autogestione del denaro e la consapevolezza sul valore attribuito al denaro stesso. Questo può avvenire in varie forme:

- un percorso di acquisizione di competenze sull'autogestione del denaro attraverso esperienze specifiche, quali il colloquio iniziale di adesione, la conoscenza dei progetti che vengono finanziati con il capitale sociale, la partecipazione ai momenti sociali (CdA, Assemblee, incontri territoriali, gruppi di lavoro sulle varie tematiche della cooperativa);

- momenti laboratoriali e formativi offerti in primo luogo ai soci in modo indistinto e indipendente dalla specifica erogazione di finanziamenti;

- stipulare con i soggetti soci specifici accordi al fine dell'ottenimento di particolari condizioni vantaggiose sull'acquisizione di beni e servizi da offrire a tutti i Soci della cooperativa indistintamente;

l) costituire fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e smi.

La complessiva operatività della cooperativa sarà dedicata, in via prevalente, ai rapporti con il gruppo di appartenenza, ai sensi dell'art. 3 DM 53/2015 e smi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché nel rispetto della normativa vigente. Potrà inoltre stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies CC e smi.

Lo scambio mutualistico si realizza in tutte le attività di cui al presente articolo.

I Soci possono aderire al programma mutualistico della cooperativa, oltre che ovviamente attraverso la sottoscrizione di capitale sociale, anche attraverso la partecipazione alle attività di cui al presente articolo, per le quali sono sollecitate forme liberali e discrezionali di supporto e compenso.

I vantaggi dello scambio mutualistico, creati attraverso le diverse attività della Cooperativa, toccano sia la dimensione materiale, come ad esempio la possibilità che un Socio possa ricevere un prestito, che immateriale, come ad esempio la possibilità per ogni Socio di avere trasparenza rispetto al fatto che il capitale sociale conferito venga destinato a sostegno di iniziative ad alto valore sociale e ambientale, coerentemente con i principi espressi nel presente statuto e che abbia la possibilità di conoscere e interagire con le iniziative stesse.

SOCI

ART. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come Soci:

1) LE PERSONE FISICHE:

a) che abbiano compiuto i 18 anni di età;

b) che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa;

c) che condividono i fini sociali espressi nell'articolo 3 del presente Statuto.

2) LE PERSONE NON FISICHE:

a) che operino in conformità ai fini sociali della MAG 4 Piemonte;

b) che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa.

ART. 6 Tipologie di soci

Vengono contemplate tre tipologie di soci:

a) Soci cooperatori, che intendono intrattenere con la cooperativa un rapporto mutualistico in una delle forme indicate all'art. 4;

b) Soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente. Essi sono ricompresi nella categoria dei Soci finanziatori.

La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

Ai Soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge relative ai Soci finanziatori.

Ai Soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci cooperatori.

c) Soci finanziatori, figura disciplinata dall'art. 2526 CC e smi, la cui relazione con la cooperativa si sostanzia nella sola effettuazione di un apporto finanziario, che la cooperativa stessa imputa a capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2526 CC e smi, trattandosi di partecipazione al capitale sociale, per strumento finanziario si intendono le azioni dei Soci finanziatori.

Ai Soci finanziatori compete il divieto di distribuire dividendi in misura superiore alla normativa vigente, ed in particolare da quanto disposto dalla lettera a), primo comma, art. 2514 CC e smi.

Per il trasferimento delle azioni dei Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 CC e smi e nei limiti ivi previsti dalla legge. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore di esse.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente capo, ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

ART. 7 (Ammissione Soci)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

La domanda delle persone non fisiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) eventuale visura camerale;
- c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo ad aderire alla Cooperativa;
- d) l'ammontare delle azioni che la persona non fisica intende sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente dall'entità delle azioni sottoscritte, la persona non fisica acquisisce il diritto ad un solo voto.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di normativa finanziaria, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 (Adempimenti nuovi soci)

Il nuovo Socio deve liberare le azioni sottoscritte nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 (Obblighi e diritti dei soci)

Aderendo alla Cooperativa i Soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
- c) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo precedente;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- e) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti, il libro degli strumenti finanziari (se esistenti), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, o decesso.

ART. 11 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente Statuto, il recesso è consentito qualora:

- a) il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne

immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ART. 12 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere il Socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente la cooperativa, o svolge attività in contrasto o concorrenza con essa;
 - c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni legalmente adottati, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - d) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.
- Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13 (Decesso)

In caso di morte del Socio, il rimborso delle azioni da lui effettivamente versate sarà effettuato agli eredi, qualora essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, in questo caso seguendo le procedure previste per l'ammissione, anche con ripartizione delle azioni.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle azioni, atto notorio dal quale risulta chi sono gli eredi aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune delegato alla riscossione.

ART. 14 (Comunicazioni sulla perdita della qualità di Socio)

Le deliberazioni prese in materia di recesso debbono essere comunicate con lettera semplice o mezzi equivalenti, le deliberazioni in materia di esclusione debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo comunicato dal socio o, in mancanza, a quello risultante da registri ed elenchi ufficiali, ai Soci destinatari, i quali possono ricorrere al Tribunale. Il mancato ricorso entro 60 giorni comporta l'accettazione del provvedimento.

ART. 15 (Rimborso delle azioni)

La liquidazione delle azioni al Socio receduto od escluso o ai suoi eredi, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi altrimenti. Qualora non avvenga il ritiro delle azioni da liquidare da parte del socio a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto a riserva ordinaria.

Il Socio che cessa di far parte della cooperativa risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi del Socio defunto.

ART. 16 (Trasferimento e cessione delle azioni)

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il creditore particolare del Socio non può agire esecutivamente sulle azioni sottoscritte e versate dal Socio.

È vietato il trasferimento o la cessione delle azioni.

Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, ai sensi dell'art. 2530 CC e smi.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, comprensivo degli aumenti gratuiti eventualmente riconosciuti ai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) cadauna; la cooperativa ha facoltà di non emettere titoli;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli utili netti di gestione di cui all'art. 20, e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai Soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti, a norma dell'art. 15;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

La cooperativa può inoltre, con delibera del Consiglio di amministrazione da sottoporre, anche successivamente,

all'approvazione dell'Assemblea:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che, con il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

Salvo quanto disposto da leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) non possono essere costituiti per un valore superiore al 10% del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. Per la delibera costitutiva, la pubblicità della costituzione, i diritti dei creditori, i libri obbligatori, il bilancio ed il rendiconto finale, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Le azioni dei soci sono dematerializzate ai sensi di legge.

ART. 18 (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 19 (Bilancio annuale)

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 CC e smi. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione degli amministratori nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione all'Assemblea dei Soci. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso il registro delle imprese.

ART. 20 (Destinazione dell'utile e ristorni)

Gli utili netti di gestione annuali saranno così suddivisi:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- c) una eventuale quota destinata, a titolo di ristorno, a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e smi e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) l'eventuale rimanenza è destinata a formare un fondo di riserva, indivisibile, previa eventuale distribuzione fra i soci di un dividendo, sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in misura non superiore alla normativa vigente, ed in particolare da quanto disposto dalla lettera a), primo comma, art. 2514 CC e smi.

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può proporre all'Assemblea di destinare una quota dell'utile a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze contabili e dell'attività mutualistica e solo se ciò non influisce sul prudente accantonamento ai fondi rischi. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da un eventuale Regolamento.

ART. 21 (Riserve)

Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i Soci. In caso di scioglimento della Cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 22 (Obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i Soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

ORGANI SOCIALI

ART. 23 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale o revisore legale, se nominati

ART. 24 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché

nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria può riunirsi mediante videoconferenza ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video conferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, oppure, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora si verifichino i casi previsti dalla legge.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da 1/10 (un decimo) dei soci oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi a norma di legge.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

ART. 25 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili
- b) nominare gli amministratori ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) nominare i Sindaci e il presidente del Collegio Sindacale o il Revisore legale;
- d) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore legale, se nominati; qualora l'Assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;
- e) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- h) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
- i) in seguito alla richiesta da parte dell'aspirante socio non ammesso, deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dello stesso;
- l) deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'eventuale regolamento e delle leggi vigenti in materia;

ART. 26 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza, tra cui:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori;

ART. 27 (Svolgimento dell'Assemblea)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai Soci sovventori e finanziatori non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Nelle votazioni si procede con voto palese tramite alzata di mano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scegliendolo anche tra i Soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà eventualmente indicato dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 28 (Validità delle delibere)

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, salvo diverso obbligo di legge.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato i Soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29 (Composizione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone non fisiche.

Tutti gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendo tra i suoi membri e qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Presidente ed il Vice Presidente.

In ogni caso, agli eventuali possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

ART. 30 (Durata del Consiglio di amministrazione)

Gli Amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 31 (Convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dai locali della sede, ma comunque in Italia e ma almeno 4 volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri e del Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a norma di legge, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, nominato all'uopo.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 32 (Poteri del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello Statuto.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci;
- c) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- d) conferire procure sia generali, purché per affari determinati, che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 34;
- e) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- g) nominare l'eventuale Comitato Esecutivo o altri organismi tecnici;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e dell'Atto Costitutivo siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendo gli oneri relativi, assumere ordini in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure ed a fare convenzioni con Enti Pubblici;
- i) proporre eventuali regolamenti interni.

ART. 33 (Rinuncia, decadenza e scadenza dei Consiglieri di Amministrazione)

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti ai sensi

dell'articolo 2386 CC e smi.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

ART. 34 (Presidente del Consiglio di amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 (Composizione e durata del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non Soci; l'assemblea nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative

Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

L'entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della cooperativa, tranne che l'assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina e per la durata della carica.

ART. 36 (Poteri del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Come previsto dall'articolo 2409 bis CC, e smi, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ricorrendone le condizioni di legge la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Assemblea ordinaria di affidarla ad un Revisore legale o ad una Società di revisioni.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 CC, e smi. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 CC, e smi.

ART. 37 (Revisore legale)

Il Revisore legale, se nominato, deve essere scelto tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative.

Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

Il Revisore legale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Revisore legale non ha diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della cooperativa, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina e per la durata della carica.

Il Revisore legale effettua la revisione dei bilanci di esercizio in conformità alle disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea.

Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Cooperativa.

ART. 39 (Scioglimento della Cooperativa)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina 1 o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci e stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 8, 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e smi.

ART. 40 (Rinvio)

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, in particolare l'art. 2514 CC e smi, e delle leggi speciali sulla cooperazione.